



Polizia Locale - Ufficio Traffico

ORD. n° 010/T 2025

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025, presso il circuito internazionale "Tazio Nuvolari" di viale Learco Guerra, si svolgerà la manifestazione sportiva "Internazionali d'Italia di Motocross";

CONSIDERATO che tale manifestazione vedrà la partecipazione di numerosi team motociclistici e la presenza di diversi sponsor ed emittenti televisive, con le relative strutture ed attrezzature mobili da allestire per tempo;

RILEVATO che, in occasione di analoghe manifestazioni disputatesi negli anni scorsi, la libera circolazione e la sosta indiscriminata dei veicoli in viale Learco Guerra hanno provocato, in particolar modo nella giornata della gara, incolonnamenti ed ingorghi con l'occupazione di tutta la carreggiata carrabile, creando in tal modo situazioni di pericolo ed intralcio al traffico sia veicolare che pedonale, nonché difficoltà di transito ai veicoli di polizia e di soccorso;

CONSIDERATO che la chiusura di viale Learco Guerra non crea particolari disagi ai residenti ed alle persone dirette alle strutture poste all'interno dell'area interessata dal provvedimento, alle quali sarà consentito l'accesso e che, stante l'assenza di altro traffico veicolare, ne agevola invece la mobilità;

RITENUTO comunque opportuno limitare il traffico veicolare in viale Learco Guerra, al fine di eliminare le cause di intralcio e di pericolo alla circolazione;

CONSIDERATO che ai sensi della vigente normativa (artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada"), l'Ente proprietario della strada può con ordinanza stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada", nonché le modifiche e le innovazioni introdotte dal D.P.R. 16.09.1996 n° 610;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

ORDINA

dalle ore 08.00 di venerdì 7 febbraio alle ore 19.00 di domenica 9 febbraio 2025:

1. l'imposizione del divieto di transito **in viale Learco Guerra**, eccetto:

- velocipedi, ciclomotori e motocicli;
- veicoli dei residenti/domiciliati e delle persone dirette alle strutture, sportive e non, poste all'interno dell'area oggetto del provvedimento (Confederazione Nazionale dell'Artigianato, Campo Sportivo Scolastico "Tazio Nuvolari", Tennis Club Mantova, Tiro a Segno, Depuratore Centrale, Parco Baleno, Circolo Ippico Bosco Virgiliano, Rugby Mantova, S. Egidio-S. Pio X, Agriturismo Corte Bersaglio, ecc.);
- veicoli autorizzati dagli organizzatori della manifestazione sportiva in possesso di pass;
- veicoli delle Forze di Polizia e di soccorso;
- veicoli di Società od Enti che svolgono pubblico servizio adibiti ad interventi in zona, purché muniti di scritte che li rendano individuabili (PT, TEA, ASL, ENEL, TELECOM, ecc...);
- autovetture ufficiali di Enti Pubblici in servizio, muniti di scritte laterali che ne individuino facilmente l'Ente di appartenenza (COMUNE, PROVINCIA, MAGISTRATO ACQUE, PARCO MINCIO, ecc...);
- veicoli adibiti al servizio di protezione civile;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio;
- taxi e veicoli adibiti di noleggio con conducente;

- veicoli al servizio delle persone invalide, muniti del relativo contrassegno, con la persona invalida a bordo;
- veicoli autorizzati dal personale della Polizia Locale in servizio per la manifestazione;

dalle ore 08.00 di sabato 8 febbraio alle ore 19.00 di domenica 9 febbraio 2025:

2. l'imposizione del divieto di sosta con rimozione coatta:

- in viale Learco Guerra**, aree sterrate e banchine comprese, eccetto:
 - velocipedi, ciclomotori e motocicli;
 - veicoli dei residenti/domiciliati e delle persone dirette alle strutture, sportive e non, poste all'interno dell'area oggetto del provvedimento (Confederazione Nazionale dell'Artigianato, Campo Sportivo Scolastico "Tazio Nuvolari", Tennis Club Mantova, Tiro a Segno, Depuratore Centrale, Parco Baleno, Circolo Ippico Bosco Virgiliano, Rugby Mantova, S. Egidio-S. Pio X, Agriturismo Corte Bersaglio, ecc.);
 - veicoli autorizzati dagli organizzatori della manifestazione sportiva in possesso di pass;
 - veicoli delle Forze di Polizia e di soccorso;
 - veicoli di Società od Enti che svolgono pubblico servizio adibiti ad interventi in zona, purché muniti di scritte che li rendano individuabili (PT, TEA, ASL, ENEL, TELECOM, ecc...);
 - autovetture ufficiali di Enti Pubblici in servizio, muniti di scritte laterali che ne individuino facilmente l'Ente di appartenenza (COMUNE, PROVINCIA, MAGISTRATO ACQUE, PARCO MINCIO, ecc...);
 - veicoli adibiti al servizio di protezione civile;
 - veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
 - veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio;
 - taxi e veicoli adibiti di noleggio con conducente;
 - veicoli al servizio delle persone invalide, muniti del relativo contrassegno, con la persona invalida a bordo;
 - veicoli autorizzati dal personale della Polizia Locale in servizio per la manifestazione;
- in strada Bosco Virgiliano**, ambo i lati, banchine comprese;
- in via Parma**, ambo i lati, tratto dalla rotonda di via Donati a strada Bosco Virgiliano, banchine comprese;
- in via Brennero**, lato destro, senso di marcia da piazzale di Porta Cerese a via Diga Masetti, banchina ed area erbosa posta all'imbocco da via Parma;
- in via Brennero**, lato destro, senso di marcia da via Diga Masetti a piazzale di Porta Cerese, banchina posta dall'altezza di via 8 marzo a piazzale di Porta Cerese;
- in piazzale di Porta Cerese**, lato destro, tratto da via Brennero a via Luzio, banchina compresa;
- in via Ascanio de Mori**, lato destro, senso di marcia da via Donati a via Possevino.

Al presidente del "Moto Club Mantovano Tazio Nuvolari", in qualità di organizzatore della manifestazione, è fatto carico inoltre di:

- predisporre ed apporre almeno 3 giorni prima della manifestazione, sulle porte delle abitazioni e dei passi carrabili di via Learco Guerra, idonea comunicazione per la temporanea sospensione e modifica della circolazione;
- nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica febbraio 2025, presidiare con proprio personale, con indumenti ad alta visibilità, viale Learco Guerra, sia all'imbocco da via Parma che in ulteriori e altri punti di viale Learco Guerra, durante l'afflusso e il deflusso dei veicoli, in modo da impedire sempre e comunque il blocco della circolazione, in particolare dalle ore 08.00 alle ore 19.00 di domenica 9 febbraio 2025.

Gli Ufficiali della Polizia Locale, in servizio per la manifestazione, potranno in ogni caso apportare modifiche alle sopraccitate disposizioni per esigenze legate alla sicurezza della circolazione non contemplate dalla presente ordinanza.

Il provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. Lgs.30/04/92 n° 285 e la pubblicazione all'Albo Pretorio Municipale ai sensi dell'art. 51 dello statuto del Comune di Mantova.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del vigente Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. di Brescia ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, oppure, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Mantova, 5 febbraio 2025

Il Dirigente
LA POLIZIA LOCALE
(Avv. Paolo PERANTONI)